

Codice di deontologia dell'ASE

Indice

Origine	pagina 2
Introduzione	pagina 3
Codice d'etica della Federazione Mondiale degli ergoterapisti (WFOT)	pagina 4
Regolamento professionale dell'ASE	pagina 5 – 7
Bibliografia	pagina 8

Origine

R.-P. Droit scrive che l'etica ci esorta ad avere cura e responsabilità verso gli altri. (1)

Il codice d'etica della Federazione mondiale degli ergoterapisti (World Federation of Occupational Therapists (WFOT) è stata adottata nel 1992 (2). Una versione riveduta è stata pubblicata nel 2004 (3). Questo documento funge (serve) in tutto il mondo da direttiva per l'ergoterapia e può essere considerato come base per la definizione dei valori professionali e dell'identità degli ergoterapisti.*

Gli standard della pratica professionale (4) del Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) mirano ad operationalizzare il codice d'etica della WFOT. La loro funzione è quella di aiutare le associazioni professionali dei differenti paesi membri del COTEC a mettere in pratica le proprie linee direttive per l'esercizio dell'ergoterapia.

Nel 1992, l'ASE ha incaricato la Commissione di politica professionale d'elaborare le basi di un proprio regolamento professionale relativo alla Svizzera basandosi su documenti della WFOT e del COTEC, così come delle rilevanti leggi e direttive svizzere (ad es. Codice penale, legge sulla protezione dei dati, direttive medico-etiche dell'Accademia svizzera delle scienze mediche). Il risultato del progetto denominato «Etica professionale e codice di deontologia dell'ASE» è stato messo in consultazione nel 1995 presso le sezioni, le scuole di ergoterapia e di diverse persone interessate. L'11 maggio 1996, il progetto è stato sottoposto al voto dei membri dell'associazione ed è entrato in vigore in seguito all'Assemblea generale dell'ASE.

In occasione della revisione e della nuova traduzione del codice d'etica della WFOT (3), così come di una nuova versione degli standard di pratica del COTEC (4), la Commissione di politica professionale dell'ASE è stata incaricata di verificare e aggiornare l'«etica professionale e il codice di deontologia dell'ASE». Il risultato del progetto denominato „Codice di deontologia dell'ASE“ proposto dalla Commissione d'etica e di ricorso (CER), è stato messo di nuovo in consultazione. La versione rivista è stata sottoposta al voto dei membri il 21 maggio 2011 per entrare in vigore infine tramite l'assemblea dei delegati.

Introduzione

La prima parte di questo documento contiene la traduzione del **codice di etica del WFOT** (3). L'obiettivo di questo codice d'etica è di promuovere, sulla base di un impegno volontario (ad es. tramite la formazione di base, del lavoro associativo, dei corsi di perfezionamento o della formazione continua), la creazione di norme di comportamento professionale al fine di garantire e proteggere i diritti e la dignità dei pazienti^{**}. I principi annunciati in questo codice sono allo stesso tempo degli obiettivi e dei criteri. La loro efficacia dipende dal grado di identificazione degli ergoterapisti con il codice. Il codice d'etica viene applicato nell'esercizio della professione, così come nella formazione e nella ricerca.

La seconda parte di questo documento contiene il **regolamento professionale dell'ASE**. Quest'ultimo formula delle direttive atte ad assicurare una responsabile attività e attitudine degli ergoterapisti nell'esercizio quotidiano della professione. Queste direttive si basano sulle leggi, le disposizioni legali, le altre direttive svizzere, così come sugli standard della pratica professionale del COTEC (4). I capitoli relativi al regolamento professionale corrispondono a quelli del codice d'etica, al quale è stato aggiunto inoltre il capitolo che tratta "la garanzia di qualità".

Il regolamento dell'ASE permette ai singoli membri dell'associazione di orientare il loro comportamento professionale e all'ASE di trovare dei consensi etici. Esso serve inoltre come documento di base per il trattamento dei reclami indirizzati alla CER dell'ASE.

Il presente **codice di deontologia dell'ASE** mostra la volontà degli ergoterapisti d'essere all'altezza delle esigenze della professione e di offrire delle terapie di qualità ai pazienti/clienti che gli sono stati loro affidati, così come alle loro persone più vicine ai pazienti. Ogni membro dell'ASE s'impegna ad osservare nell'esercizio dell'ergoterapia, i principi menzionati nel codice di deontologia dell'associazione. Grazie alle loro attività, i membri dell'ASE contribuiscono a portare a conoscenza il codice di deontologia e le sue differenti disposizioni agli studenti, ai professionisti o al pubblico in generale. L'obiettivo e lo scopo del codice di deontologia sono ancorati negli statuti dell'ASE.

*** Per semplificare il termine „Pazienti/clienti“ è utilizzato in tutto il documento al posto di „beneficiaria/io di prestazioni dell'ergoterapia“. Questa denominazione non implica alcuna valutazione o raccomandazione.*

Codice d'etica della Federazione Mondiale degli ergoterapisti (WFOT)

(rivista e adottata nel 2004 nella versione originale, in inglese, dalla WFOT) (3)

Siete gentilmente pregati di fare riferimento al documento originale in inglese poiché possono esserci piccole differenze di traduzione (traduzione 2007 a cura di Rosemarie Bucher, basata sulla traduzione tedesca di Herta Dangl, con la collaborazione di Marie-Theres Nieuwesteeg)

Il presente codice descrive l'adeguata condotta da adottare dagli ergoterapisti in tutte le loro attività professionali inerenti l'ergoterapia. È ben inteso che ogni associazione membro della WFOT dispone di un codice professionale dettagliato che tiene conto delle sue specifiche esigenze.

1. Qualità personali

Gli ergoterapisti devono far prova di un'elevata integrità personale, di affidabilità, di apertura di spirito e di lealtà in tutti gli aspetti del loro ruolo professionale.

2. Responsabilità verso i pazienti/clienti

Gli ergoterapisti trattano tutti i pazienti/clienti con rispetto e prendono in considerazione la loro individuale e incomparabile situazione. Nessun paziente deve essere discriminato dall'ergoterapista a causa della sua origine etnica, della sua religione, del colore della pelle, della religione, dell'età, del sesso, della nazionalità, dell'handicap, dell'invalidità, dell'appartenenza politica, dell'inclinazione sessuale o del suo stato sociale.

Gli ergoterapisti tengono conto nella loro attività e nei loro trattamenti ergoterapeutici dei valori personali, delle preferenze e della volontà di partecipazione dei pazienti/clienti.

Gli ergoterapisti garantiscono la riservatezza nel trattamento dei dati personali che trasmettono a terzi solo previo consenso della persona interessata.

3. Condotta professionale e collaborazione interdisciplinare

Gli ergoterapisti riconoscono la necessità di una collaborazione interdisciplinare e rispettano i specifici contributi di altri gruppi professionali. Il contributo degli ergoterapisti alla collaborazione con altri gruppi professionali è basata sullo specifico rendimento ergoterapeutico, che parte dal presupposto che la capacità di agire influisca positivamente sulla salute ed il benessere delle persone.

4. Sviluppo delle conoscenze professionali

Grazie al continuo perfezionamento ed aggiornamento della formazione professionale durante la loro carriera nonché integrando le conoscenze acquisite e le competenze pratiche, i terapisti contribuiscono allo sviluppo della professione. Quando essi partecipano a delle attività di ricerca, si attengono alle direttive delle commissioni etiche responsabili.

5. Promozione e sviluppo (relazioni pubbliche)

Gli ergoterapisti s'impegnano a contribuire all'incremento e allo sviluppo della professione in generale. Essi sono anche tenuti a promuovere l'ergoterapia nelle relazioni pubbliche basandosi sui principi etici nei confronti di altre organizzazioni professionali ed autorità a livello regionale, nazionale e internazionale.

Regolamento professionale dell'ASE

1. Qualità personali

- 1.1 Integrità professionale e discrezione sono delle premesse nell'esercizio della professione di ergoterapista.
- 1.2 Il comportamento dell'ergoterapista non deve nuocere all'immagine della professione.
- 1.3 Un ergoterapista proveniente da un altro paese rispetta le norme sociali e la cultura del paese ospitante.
- 1.4 L'ergoterapista si comporta con lealtà nei confronti dei suoi colleghi. Se l'ergoterapista nota un comportamento non consono al codice di deontologia, alle leggi o a alle prescrizioni, egli interviene di conseguenza.
- 1.5 L'ergoterapista possiede le conoscenze, le capacità e le attitudini necessarie per fornire un trattamento e un accompagnamento competente.
- 1.6 L'ergoterapista è personalmente responsabile delle sue competenze professionali. Se si rendono necessarie delle conoscenze o competenze supplementari, egli chiede il supporto di altri colleghi e, se necessario, rimette la/il paziente ad un altro terapeuta.
- 1.7 L'ergoterapista può esercitare la sua professione come indipendente, in conformità alle leggi vigenti.
- 1.8 Ogni ergoterapista che propone un trattamento d'ergoterapia a titolo indipendente deve essere in regola con la legislazione.

2. Responsabilità nei confronti dei pazienti/clienti

2.1 Trattamento/supporto

- 2.1.1 L'ergoterapia è una professione centrata sullo sviluppo e il mantenimento delle capacità d'agire delle persone. Essa contribuisce al miglioramento della salute e della qualità della vita, facilita l'integrazione nella società permettendo in tal modo di prendere parte alle attività quotidiane.
- 2.1.2 L'ergoterapista, in collaborazione con la/il paziente/cliente (se fa al caso con i loro rappresentanti legali), è responsabile della pianificazione, della realizzazione, e della fine del trattamento. I risultati delle valutazioni, i valori e i desideri delle/dei pazienti/clienti vengono (se fa al caso anche delle persone più vicine) presi in considerazione così come le loro individuali differenti possibilità.
- 2.1.3 L'ergoterapista, insieme ai pazienti/clienti e le persone più vicine, fissa degli obiettivi realistici per il trattamento. Egli informa chiaramente quest'ultimi sulla natura del trattamento, sui mezzi impiegati, sul loro modo d'agire e su eventuali rischi. L'ergoterapista conosce e applica le prescrizioni relative alla protezione della salute e della sicurezza. Se egli dispone dei dati giustificanti delle misure, informa la/il paziente/cliente in merito.
- 2.1.4 L'ergoterapista rispetta durante tutto il trattamento l'autonomia dei pazienti/clienti, e dei loro rappresentanti giuridici. Essi hanno il diritto a delle informazioni complete e comprensibili, così come al rispetto delle decisioni che prendono in seguito alle informazioni ricevute. (5)
- 2.1.5 L'ergoterapia fissa dei criteri di valutazione dei risultati del trattamento più pertinenti possibile e valuta regolarmente gli obiettivi fissati. Egli controlla in tal modo il progresso del trattamento e, se necessario, lo adatta.
- 2.1.6 L'ergoterapista informa i pazienti/clienti dei servizi e delle offerte esterne dei quali egli è a conoscenza, e che potrebbero essere necessari per migliorare il benessere del paziente/cliente.
- 2.1.7 In nessun caso, l'ergoterapista può discriminare le/i pazienti/clienti. Conformemente alle disposizioni legali e regolamentari (6), egli evita anche qualsiasi comportamento sessualmente equivoco nei riguardi delle/dei pazienti/clienti e delle loro persone più vicine. In caso di rapporto personale troppo stretto con la/il paziente/cliente o di qualsiasi altro genere che potrebbe influenzare la capacità di giudizio e l'obiettività dell'ergoterapista, è consigliabile affidare il trattamento ad un'altra/o collega.

- 2.1.8. Le/i pazienti/clienti hanno il diritto d'essere informate/i dall'ergoterapista sulle condizioni legali dell'esercizio dell'ergoterapia nel loro Cantone e sui rimborsi delle prestazioni ergoterapeutiche.
- 2.2 Fine del trattamento/ supporto
 - 2.2.1 L'ergoterapista finisce il trattamento quando sono stati raggiunti gli obiettivi o quando le possibilità del trattamento ergoterapeutico sono esaurite, anche se esiste ancora una garanzia di pagamento per la continuazione. Se una garanzia di pagamento scade prima che il trattamento dal punto di vista terapeutico sia finito, l'ergoterapista sostiene la/il paziente/cliente secondo le sue possibilità nella domanda per ottenere la prolungazione della garanzia. La fine del trattamento corrisponde chiaramente alla fine del rapporto, anche se questo per determinate condizioni non viene capito dalle/i pazienti/clienti.
- 2.3 Documentazione, cartelle, informazioni
 - 2.3.1 L'accesso all'uso dei dati personali, alle cartelle dei pazienti/clienti e alle informazioni che sono stati confidati all'ergoterapista o a quelli ottenuti nel corso dell'esercizio professionale, sono sottoposti al segreto professionale (7) e alla legge sulla protezione dei dati (8), così come al rispetto imperativo di tutte le disposizioni interne al servizio in materia.
 - 2.3.2 L'ergoterapista protegge e conserva in ogni tempo i dati e il materiale confidenziale in un luogo sicuro. Anche i dati elettronici ed il loro invio vengono protetti dall'accesso non autorizzato di terzi, conformemente alle disposizioni legali (8).
 - 2.3.3 Le informazioni sulle/sui pazienti possono essere trasmesse fuori dall'ambito terapeutico solamente previo consenso della7del paziente stessa/o, a meno che non ci sia una disposizione giudiziaria.
 - 2.3.4 La documentazione degli obiettivi di trattamento e la regolare valutazione dei progressi del trattamento, così come la redazione di rapporti di trattamento sono di competenza degli ergoterapeuti. Questi ultimi contengono informazioni obiettive; se sono necessari dei giudizi soggettivi, essi sono annotati come tali.
 - 2.3.5 Conformemente alle disposizioni legali (7,8), l'ergoterapista protegge la sfera privata e l'integrità personale delle/dei pazienti/clienti in tutta la documentazione e materiale scritto, visuale o audio-visuale utilizzato fuori del contesto del trattamento.
 - 2.3.6 Le/i pazienti/clienti hanno diritto all'accesso e alla visione dei dati e dei rapporti che li concernono ad eccezione degli appunti personali dell'ergoterapista.

3. Condotta professionale e collaborazione interdisciplinare

- 3.1 L'ergoterapista riconosce la necessità d'interventi interprofessionali quando questo contribuisce a raggiungere gli obiettivi prefissi.
- 3.2 L'ergoterapista cerca all'occorrenza lo scambio d'informazioni e/o la collaborazione che si impegna attivamente a realizzare.
- 3.3 L'ergoterapista rappresenta la propria professione mettendo particolarmente l'accento sulle capacità e la partecipazione sociale delle/dei pazienti/clienti nel loro contesto (ambiente).
- 3.4 Collaborando con altri professionisti, l'ergoterapista rispetta le esigenze e le responsabilità dei colleghi della propria e di altre professioni.
- 3.5 L'ergoterapista consulta i suoi colleghi su delle questioni professionali, scambia le sue esperienze e collabora con loro.
- 3.6 L'ergoterapista conosce le possibilità e i limiti dell'impegno del personale ausiliario nella squadra terapeutica.
- 3.7 Quando i datori di lavoro applicano delle altre regole di condotta che quelle menzionate nel codice di deontologia, l'ergoterapista deve informarsi precisamente su queste regole e su quello che esse implicano.
- 3.8 Se delle regole divergenti portano a dei conflitti, l'ergoterapista ne discute con il datore di lavoro e ne informa l'associazione professionale.

4. Sviluppo delle conoscenze professionali

- 4.1 L'ergoterapista approfondisce e estende continuamente le sue conoscenze e le sue competenze professionali e le utilizza nella pratica quotidiana. Questo perfezionamento prende in considerazione i fondamenti scientifici così come l'esperienza professionale e i risultati di lavori di ricerche scientifiche.
- 4.2 L'ergoterapista conosce le disposizioni legali e le importanti prescrizioni vigenti e la loro implicazione nell'esercizio della professione, e le applica nel suo lavoro quotidiano.
- 4.3 Nei suoi lavori di ricerche, l'ergoterapista rispetta i principi etici, tanto quelli giuridici che quelli del datore di lavoro.
- 4.4 L'ergoterapista che opera nella ricerca rispetta i principi etici della ricerca.

5. Promozione e sviluppo (lavori di pubblicazione)

- 5.1 L'ergoterapista s'impegna a rappresentare adeguatamente la professione al pubblico e a promuoverla.
- 5.2 L'ergoterapista s'impegna affinché le persone interessate ottengano adeguatamente le informazioni sui temi rilevanti sulle/sui pazienti.
- 5.3 L'ergoterapista contribuisce allo sviluppo della professione e sostiene nella misura possibile i colleghi che operano nella ricerca.
- 5.4 L'ergoterapista attiva nella ricerca contribuisce allo sviluppo della professione formulando delle raccomandazioni per la pratica. Oltre a pubblicare i suoi risultati e le sue raccomandazioni attraverso i canali delle pubblicazioni scientifiche, essa le diffonde anche agli ergoterapisti praticanti.
- 5.5 L'ergoterapista rispetta il diritto d'autore del materiale pubblicato (9).

6. Garanzia di qualità

- 6.1 L'ergoterapista rispetta e promuove la garanzia di qualità nel suo campo di attività e nell'ambito dell'intero sviluppo della professione.
- 6.2 Elaborando i programmi che definiscono i principi della garanzia di qualità, l'ergoterapista tiene conto dei cinque punti seguenti:
 - a) esercizio professionale
 - b) adeguato impiego delle risorse disponibili (efficacia, opportunità ed economicità)
 - c) la gestione del rischio (il rischio di malattie o di infortuni che accompagnano il trattamento)
 - d) soddisfazione delle/dei pazienti sulle prestazioni di trattamento/accompagnamento.
 - e) Chi gestisce uno studio di ergoterapia si impegna a comunicare chiaramente che l'ergoterapia è l'unica prestazione fornita. Se propone ulteriori prestazioni, esse devono essere chiaramente distinguibili dall'ergoterapia. Questo vale per l' intestazione sulla corrispondenza, l'indirizzo e i documenti su carta, il sito Internet e le targhette per il campanello e la cassetta delle lettere.
- 6.3 L'ergoterapista impiega le sue conoscenze professionali sulle quali si basa quando fornisce o raccomanda dei prodotti di commercio o degli apparecchi tecnici.
- 6.4 L'ergoterapista non può accettare delle commissioni o altri vantaggi per aver raccomandato o fornito degli apparecchi.
- 6.5 L'insegnante di ergoterapia s'impegna a trasmettere il codice di deontologia dell'ASE agli studenti di ergoterapia.

Bibliografia

(L'ultima consultazione di tutti i documenti di «world wide web» il 23 aprile 2010)

- (1) Droit, R.-P., *L'éthique expliquée à tout le monde*, Paris, Seuil, 2009, S. 110
- (2) *Code of Ethics*, World Federation of Occupational Therapists (WFOT), 1992
- (3) *Code of Ethics*, World Federation of Occupational Therapists (WFOT), 2004, www.wfot.org
- (4) *Standard of Practice*. Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC), 1996, <https://www.coteceurope.eu/>
- (5) *Recht der Patientinnen und Patienten auf Selbstbestimmung. Medizinisch-ethische Grundsätze*, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), 2005, www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Aktuell-gueltige-Richtlinien.html
- (6) *Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität: Ausnützung der Notlage*, Schweizerisches Strafgesetzbuch SR 311.0, Zweites Buch, Fünfter Titel, Artikel 193, Stand am 1. Januar 2010, www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a193.html
- (7) *Strafbare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflicht: Verletzung des Berufsgeheimnisses*, Schweizerisches Strafgesetzbuch SR 311.0, Zweites Buch, Achtzehnter Titel, Artikel 321, Stand am 1. Januar 2010, www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a321.html
- (8) *Bundesgesetz über den Datenschutz SR 235.1* vom 19. Juni 1992, revidierte Fassung und Ausführungsbestimmungen ab 1. Januar 2008, www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
- (9) *Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte SR 231.1* vom 9. Oktober 1992, Stand am 1. Juli 2008, www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html

Referenze bibliografiche

(L'ultima consultazione di tutti i documenti di «world wide web» il 23 aprile 2010)

- Arbetsterapeuternas etiska kod*, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), 2004, www.fsa.akademikerhuset.se
- Code of Ethics*, Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT), 2007, www.caot.ca
- Code of Ethics*, World Federation of Occupational Therapists (WFOT), 2004, www.wfot.org
- Code of Ethics and Professional Conduct*, College of Occupational Therapists (COT), 2005, www.cot.org.uk
- Ethik in der Ergotherapie*. Hrsg.: B.M. Hack. Berlin: Springer, 2004
- Ethikkodex und Standard zur beruflichen Praxis der Ergotherapie*, Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE), 2005, www.dve.info.de
- Occupational Therapy Code of Ethics*, American Occupational Therapy Association (AOTA), 2005, www.aota.org
- Standard of Practice*, Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC), 1996, www.cotec-europe.org